

TRIBUNALE DI VENEZIA, 1 luglio 2014 – Talamo *Giudice monocratico*

Fatto illecito – Lesione dell'onore e reputazione altrui – Responsabilità della parte processuale per la predisposizione di documentazione falsa – Sussistenza.
(Codice civile, artt. 2043, 2059)

Risponde a titolo di fatto illecito per lesione dell'altrui onore e reputazione la parte che predisponga una documentazione non veritiera, atta a far apparire verosimile una condotta illecita invero non tenuta dalla controparte e la produca in giudizio (nella fattispecie la documentazione era diretta a comprovare un inesistente falso commesso da un notaio).

(Omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE – Quanto alla domanda proposta dal convenuto avverso la parte attrice Y. SAS deve preliminarmente essere evidenziato come il convenuto X.X. attribuisca efficacia lesiva (della propria reputazione) all'azione attorea e ciò soprattutto in considerazione del fatto che Y. SAS ha ad esso attribuito – ledendone onore personale e reputazione professionale – condotta dolosa di falsa redazione di un atto ed il tentativo di “subornare” i Y.Y., ai quali avrebbe richiesto di sostenere la tesi esposta in questa sede giudiziale – così al fine di fare fronte comune in danno dell'attrice Y. SAS.

Deve poi, sempre in via preliminare, essere evidenziato come il X., al fine di far comprendere l'intensità della lesione subita per effetto della sola proposizione della domanda giudiziale, abbia allegato di essere soggetto noto, per ragioni lavorative, presso il Tribunale di Venezia (il Tribunale che oggi giudica).

Orbene, posto quando sopra, deve essere ribadito come la ricostruzione dei fatti offerta dalla parte attrice sia risultata non solo non rispondente a realtà ma anche prospettata sulla scorta di documentazione che è risultata essere stata appositamente predisposta; ed in tanto si sostanzia la prova della condotta – offensiva di onore (senso di sé) e decoro (immagine che dell'offeso gli altri hanno) – attribuita dal X. alla parte attrice.

Che l'azione esperita dalla Y. SAS abbia oltrepassato i limiti della critica legittima all'altrui operato (del X.) ovvero della interpretazione (giuridica) di norme ovvero della ricostruzione/interpretazione di vicende reali

(provando fatti e ricavando, desumendoli, fatti ignoti da fatti noti) la si ricava non tanto in considerazione dell'attribuzione di un fatto doloso al convenuto bensì e soprattutto in considerazione della predisposizione di documentazione atta a far apparire verosimile una condotta illecita invero non tenuta dal convenuto; simile comportamento non può che essere "sanzionato" in quanto volto a gettare in modo del tutto illegittimo discredito sull'altrui (del X.) operato. Una simile condotta, fuoriuscendo dall'ambito della difesa in ambito giudiziario, è certamente lesiva dell'altrui onore e reputazione questi essendo valori che, in quanto costituzionalmente garantiti, legittimano sempre la persona offesa, a prescindere dalla circostanza che il fatto integri o meno reato, a domandare il ristoro del danno non patrimoniale patito per effetto della loro mera aggressione.

Il danno extrapatrimoniale patito dal X. può essere liquidato, evidentemente in via equitativa, nella misura di € 20.000,00 ciò tenuto conto, innanzitutto dell'effetto intrinsecamente risarcitorio della presente pronuncia, della dimensione limitata dell'esposizione presso terzi della vicenda qui trattata e del fatto che la cifra appena menzionata sicuramente è in grado di far provare al danneggiato un sentimento positivo uguale e contrario al sentimento negativo provato per essere stato coinvolto nel presente giudizio.

Le considerazioni appena sopra esposte - anche alla luce delle precisazioni che il convenuto X. ha svolto nel prendere le conclusioni già in comparsa di costituzione e risposta - devono essere necessariamente estese ai Y.Y. la cui condotta processuale e, ancor prima, pre-processuale mediante la predisposizione del documento n. 10 e del documento n. 14 prodotto da Y. SAS, ha supportato l'azione intrapresa dall'attrice in danno del X. Ed infatti la condotta dei Y.Y. è sostanzialmente concorrente, e ciò ancor prima del loro intervento in giudizio, con quella tenuta dalla Y. SAS, avendo i Y.Y. alla stessa attrice fornito tanto il doc. 10 quanto, e soprattutto, il doc. 14 - la cui risalenza alla data dei fatti ben può essere esclusa alla luce delle superiori considerazioni - che parte attrice ha infatti utilizzato a supporto della ricostruzione dei fatti esposta in giudizio.

Da rigettare è, invece, la pretesa del X. nei riguardi dello X.Y. la cui responsabilità è dal convenuto ricondotta (solo) alla sua qualità di amministratore occulto ovvero di soggetto che ha tenuto condotte rilevanti ex art. 2320 c.c. (condotte la cui tenuta da parte del socio accomandante importa perdita del "beneficio" della responsabilità limitata). Benché, è evidente, lo X.Y. sia socio di rilievo (vista l'esperienza in rapporto all'oggetto sociale della SAS attrice) per la Y. SAS, di una simile ingerenza non vi è traccia significativa anche perché l'interessamento dello X.Y. nella vicenda della compravendita immobiliare dei locali dei Y.Y. trova ovvia giustificazione nel potere allo stesso X.Y. riconosciuto dall'atto costitutivo (doc. 15 att.) - come previsto in astratto dall'art. 2320, co. 2, c.c. - di autorizzare operazioni inerenti l'acquisto di immobili. È evidente quindi come

lo X.Y., senza per ciò perdere il beneficio della responsabilità limitata, abbia interagito con il X. ed i Y.Y. in funzione e allo scopo di autorizzare il perfezionamento dell'operazione di compravendita dei locali commerciali di cui qui si discute.

Da rigettare è, quindi, la domanda (così come proposta) avanzata dal X. nei confronti dello X.Y.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando ogni contraria e diversa deduzione disattesa,

- rigetta le domande proposte da Y. SAS di Y.Z. & C. in persona del legale rappresentante *pro tempore* avverso il convenuto X.X.;
- rigetta la domanda in garanzia proposta dal convenuto X.X. nei confronti della terza chiamata A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- rigetta la domanda proposta dal convenuto X.X. avverso il terzo chiamato X.Y.;
- in accoglimento della domanda (riconvenzionale) proposta dal convenuto X.X., condanna Y. SAS di Y.Z. & C. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, i fratelli Y.Y., in solido tra loro, a corrispondere in favore del convenuto X.X. la complessiva somma pari ad € 20.000,00 oltre ad interessi legali dalla data odierna fino all'effettivo saldo.

(*Omissis*)

La falsa predisposizione di documenti e la diffamazione processuale: una sentenza esemplare

Andrea Cecchetto

(Dottorando di ricerca in Diritto, mercato e persona nell'Università Ca' Foscari Venezia)

Abstract The author comments a recent decision of the Court of Venice summarizing the status quo of civil liability in the Italian legal system, focusing in particular on non-patrimonial damages caused by defamatory accusations. The trial represents an exemplary case of defamatory judgement, as of the completely unfair behaviour of the suitor.

Sommario 1. Il caso. – 2. L'illecito aquiliano: dall'atipicità alle ipotesi di danno ingiusto. – 3. (segue) Il diritto all'onore e alla reputazione professionale. – 4. Il danno risarcibile per la lesione della reputazione: dai danni patrimoniali a quelli non patrimoniali. – 5. (segue) La funzione del risarcimento. – 6. La condotta illecita nel caso di specie e il danno da diffamazione processuale. – 7. Alcune considerazioni sulla responsabilità processuale.

1 Il caso

La pronuncia in commento riveste un'importanza peculiare, poiché illustra efficacemente un caso di condotta illecita diffamatoria consistita nella proposizione di un'azione di danni da responsabilità professionale non solo fondata su accuse inveritiere, ma altresì esperita in forza di documentazione artatamente predisposta allo scopo.

All'origine del contenzioso giudiziale vi era la compravendita di un immobile adibito a macelleria sito nel centro di Venezia: la Y. SAS intendeva rilevarlo dai proprietari per adibirlo a caffetteria, ma fin dalla stipulazione del contratto preliminare d'acquisto erano emerse problematiche in ordine all'esistenza di vincoli sul bene. Più precisamente, la società acquirente affermava che nelle trattative era stato concordato con i fratelli Y.Y., titolari della macelleria, di inserire dapprima nel preliminare una clausola che garantisse l'insussistenza di vincoli imposti dalle Belle Arti, e poi nel definitivo un'ulteriore clausola che salvaguardasse gli acquirenti da ulteriori vincoli urbanistici e/o normativi tali da pregiudicare l'utilità specifica che questi volevano trarre dall'immobile. Ruolo centrale nella definizione del programma contrattuale e nella sua stesura rivestiva il notaio X., che però a detta della Y. SAS avrebbe ommesso l'inserimento di quella ulteriore clausola *supra* citata nel contratto definitivo facendo così venire meno la possibilità per gli acquirenti di ottenere ristoro dai fratelli Y.Y. del pregiudizio economico subito per la mancata destinazione del locale a caffetteria.

Di qui l'azione intentata dall'acquirente contro lo stesso notaio, che face-

va leva sulla responsabilità professionale di quest'ultimo e - finanche - ipotizzava una condotta addirittura dolosa del notaio avendo questi tentato, per non subire conseguenze, di convincere la parte venditrice ad asserire che in realtà il contratto definitivo rispondeva pienamente alla volontà comune delle parti così come era stato redatto.

La sentenza in commento tuttavia è interessante per quanto riguarda la domanda riconvenzionale proposta dal notaio convenuto nella sua comparsa di costituzione e risposta: a fronte delle accuse attoree di dolosa predisposizione di un atto non rispondente a quanto dichiarato e/o voluto dai contraenti e di illecita collusione con una delle parti, il notaio domandava (oltre naturalmente al rigetto della domanda principale dell'attrice) il risarcimento dei danni subiti per la lesione dell'onore e della propria reputazione professionale, sottolineando la natura diffamatoria di quelle accuse.

Orbene, il Giudice veneziano ha non solo rigettato la domanda di risarcimento svolta dall'attrice, ma ha altresì accolto quella riconvenzionale del notaio, sulla scorta di alcune fondamentali considerazioni: anzitutto, la versione dei fatti fornita dalla società attrice era tanto infondata quanto ingannevole, perché fornita sulla scorta di documentazione appositamente (ed è il caso di aggiungere anche "dolosamente") predisposta in accordo con i fratelli Y.Y., terzi chiamati in causa. Il Giudice ha ravvisato proprio in questa circostanza pre-processuale la condotta lesiva, e non, si badi, nell'esperimento in sé dell'azione.

È stato così riconosciuto al notaio il risarcimento del danno non patrimoniale subito, sulla scorta di un'accusa di falso in atti d'ufficio che si è in realtà ritorta contro la parte che quell'accusa aveva formulato.

Ma facciamo un passo indietro per analizzare la natura del danno risarcito e le sue peculiarità.

2 L'illecito aquiliano: dall'atipicità alle ipotesi di danno ingiusto

Come è ben noto l'ordinamento fissa una regola cardine dell'intero sistema nella c.d. responsabilità civile o aquiliana, in forza della quale qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (art. 2043 c.c.)¹. È la clauso-

1 La bibliografia sull'illecito extracontrattuale è di tale vastità che si limiteranno i riferimenti ad alcune opere fondamentali, specie monografiche: cfr. GALGANO, *Le mobili frontiere del danno ingiusto*, in *Contr. e impr.*, 1985, p. 1 ss. e, sempre di GALGANO, *Il Trattato di diritto civile*, Padova, 2009, p. 905 ss.; ALPA, BESSONE, *Atipicità dell'illecito*¹, Milano, 1977; FRANZONI, *Dei fatti illeciti*, in *Commentario Scialoja Branca al Codice Civile, Articoli 2043-2059*, Bologna, 1993, nonché *Supplemento al Commentario Scialoja Branca al Codice Civile, Articoli 2043, 2056-2059*, Bologna, 2004; BIANCA, *La responsabilità*², Milano, 2012; DI MAJO, *La tutela civile dei diritti*⁴, Milano, 2003 ed il contributo *Fatto illecito e danno risarcibile nella prospettiva del diritto privato*, in *Europa e dir. priv.*, 2006, p. 19 ss.; PATTI, BUSNELLI, *Danno e responsabilità*

la generale della responsabilità civile, traduzione normativa del tralatizio principio *alterum non laedere*.

Perché si integri tale responsabilità occorrono alcuni specifici requisiti, e più precisamente:

- il fatto;
- l'illiceità o ingiustizia del fatto;
- la riconducibilità del fatto alla condotta del danneggiante (elemento oggettivo);
- l'imputabilità;
- il dolo o la colpa del danneggiante (elemento soggettivo);
- il nesso causale tra fatto ed evento dannoso;
- il danno.

La responsabilità, che si definisce extracontrattuale in contrapposizione all'illecito derivante dall'inadempimento di un'obbligazione, è connotata dall'atipicità: a differenza del diritto penale, l'ambito civilistico ha scelto di istituire una "clausola generale di responsabilità civile", lasciando al giudice la decisione di stabilire caso per caso se sia stata integrata la violazione del principio *neminem laedere*². Chiaro indice di questa opzione prescelta dal legislatore italiano è la terminologia «danno ingiusto», ampia e al tempo stesso tale da ricomprendere una serie potenzialmente indefinita di illeciti, dimostrandosi utile strumento per la giurisprudenza. Naturalmente, parlando di ingiustizia si esula da qualsiasi connotazione etica poiché ciò che conta è l'essere *in ius* ossia *contra ius*: la violazione del diritto è per l'appunto ingiusta, anche se non basta la lesione di un semplice interesse, giacché occorre che l'ordinamento abbia scelto di tutelarlo giuridicamente³.

C'è atipicità proprio quando non è la legge a valutare che un certo tipo di danno è ingiusto, conferendo piuttosto un ruolo preminen-

*civile*², Torino, 2003; VISINTINI, *Principi e clausole generali nella disciplina dei fatti illeciti*, in *Contr. e impr.*, 1999, p. 1133 ss.

2 Cass., 8 luglio 2002, n. 9877, in *Foro it.*, 2002, I, c. 3353: «La fattispecie dell'illecito civile di cui all'art. 2043 non costituisce una sanzione per la violazione di diritti soggettivi, ma è autonoma fonte del diritto di credito al risarcimento nei confronti del soggetto che, con attività contraria al diritto oggettivo, abbia cagionato un danno ingiusto, dovendosi qualificare tale il pregiudizio di qualunque interesse in qualche modo considerato dall'ordinamento».

3 GALGANO, *Trattato di diritto civile*, cit., p. 927 ss. In specie, sull'irrilevanza della lesione di un mero interesse, p. 927: «Chi costruisce un edificio sul proprio terreno lede l'interesse dei vicini a godere della vista del panorama, ma non cagiona loro un danno ingiusto, perché il loro interesse a continuare a godere della vista del panorama non è giuridicamente protetto. Diverso è il caso di chi costruisca, in violazione del piano regolatore, dove non si può costruire: in questo caso l'interesse dei proprietari vicini a che non sorgano nuove costruzioni è giuridicamente protetto; e ciascuno dei vicini può chiedere il risarcimento dei danni subiti (art. 872, co. 2, c.c.)».

te all'apprezzamento del giudice⁴. La scelta conserva molti aspetti positivi, ancorché opposta rispetto ad altri sistemi di diritto continentale⁵.

Dalla clausola generale della responsabilità civile discende pertanto un'ampia gamma di illeciti o danni *contra ius*, necessariamente connessa all'elaborazione giurisprudenziale. Se in principio si facevano coincidere tutela aquiliana e tutela dei diritti assoluti (perlomeno fino agli anni sessanta del secolo scorso)⁶, successivamente si è affiancata la tutela della più ampia categoria dei diritti soggettivi (anche relativi⁷). A tutt'oggi, come anticipato, l'area del danno risarcibile è estesa fino a comprendere la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente protetto, con conseguente scissione del nesso tra tutela risarcitoria e diritto soggettivo⁸.

In ogni caso l'art. 2043 c.c. non può essere interpretato quale norma secondaria, che sanziona un divieto da ricercarsi altrove: essa è una norma pienamente completa, che consta sia del divieto sia della conseguente sanzione. L'atipicità dell'illecito è però mitigata in una certa tipicità dell'interesse leso, che deve essere meritevole di tutela secon-

4 Cfr. su questa tematica anche la monografia di ALPA, *Il problema dell'atipicità dell'illecito*, Napoli, 1979.

5 È il caso del sistema tedesco, dove si è invece percorsa la strada della tipicità dell'illecito: in particolare, sono tutelati i soli diritti assoluti. Il § 823 *BGB* dispone che «chi con dolo o colpa lede anti-giuridicamente la vita, il corpo, la libertà o un altro diritto altrui è obbligato al risarcimento del danno da ciò derivato».

6 GALGANO, *op. ult. cit.*, p. 929: per l'Autore questa convinzione «si muoveva dalla premessa che solo i diritti assoluti, cioè i diritti della personalità e i diritti reali sono diritti *erga omnes*, protetti nei confronti di chiunque; sicché solo la lesione di un diritto assoluto poteva consentire al suo titolare di agire per danni contro chiunque lo avesse leso».

7 È il caso della nota pronuncia nel caso Meroni, che affermò la risarcibilità della lesione del credito: Cass., 25 gennaio 1971, n. 174, in *Foro it.*, 1971, I, c. 1286, con nota di BUSNELLI.

8 GALGANO, *op. ult. cit.*, p. 929. Cfr. anche THIENE, in *Commentario breve al codice civile*¹⁰, diretto da Cian e Trabucchi, Padova, 2010, p. 2177 ss.: «La nozione di ingiustizia del danno è stata, dagli anni '60 in poi, il punto cruciale del dibattito sulla responsabilità extracontrattuale. Acquisito che l'ingiustizia si concretizza in caso di lesione di diritti soggettivi assoluti di carattere patrimoniale e non patrimoniale, ma non si esaurisce in queste ipotesi [...], lo sforzo della dottrina si è concentrato sulla configurazione del nostro sistema di responsabilità e sul significato del sintagma danno ingiusto [...]. Un orientamento, ravvisando nell'ingiustizia del danno una clausola generale attributiva di poteri creativi all'interprete, descrive il nostro come un sistema aperto, tale cioè da garantire l'ingresso di sempre nuove ipotesi di illecito e di pregiudizi risarcibili. Si consente in questo modo al giudice di adeguare il principio di responsabilità e il significato di ingiustizia del danno ai valori di una società in evoluzione e di conferire rilievo ad interessi emergenti dalla dinamica dei rapporti sociali ed economici [...]. Secondo un principio ormai acquisito in dottrina e in giurisprudenza [...], il giudizio di ingiustizia è intrinsecamente bilaterale, presentandosi come sintesi tra l'interesse leso dalla condotta dell'agente e interesse sotteso all'attività lesiva». Si segnala peraltro un diverso orientamento che preferisce definire il nostro sistema come permeato da una tipicità seppure evolutiva, negando l'opzione casistica.

do l'ordinamento giuridico, e non in base al mero arbitrio del giudice⁹.

L'elaborazione giurisprudenziale costante ha progressivamente incluso nella categoria del danno ingiusto la lesione dei diritti della personalità, quale il diritto all'onore e alla reputazione oggetto della pronuncia in commento: se è vero che l'ambito dei diritti della personalità e quello della responsabilità civile sono pienamente autonomi, ciò non toglie che si sia verificato un sensibile avvicinamento in occasione della creazione giurisprudenziale di nuovi diritti della personalità (diritto alla riservatezza, diritto all'identità personale), avvenuta negli anni settanta e ottanta proprio sulla scorta del bisogno di una tutela inibitoria e risarcitoria¹⁰.

Occorre aggiungere che la tutela di questi diritti fondamentali non è necessariamente connessa alla tutela penalistica¹¹. Secondo l'art. 185 co. 2 c.p. il reato che abbia causato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che secondo le leggi civili rispondono per il fatto di lui: ciò esprime la diretta connessione tra illecito penale e civile, giacché il bene protetto dal divieto penale è anche un bene civilmente protetto nella vita di relazione¹². Però, senza addentrarsi nella complessa materia del rapporto tra processo civile e processo penale, va detto che la tutela civilistica risponde a diversi criteri sia di diritto sostanziale (si pensi alla necessità di espressa sanzione del reato colposo contrapposta alla previsione generale di colpa del Codice Civile¹³), sia probatori (dal ragionevole dubbio al "più probabile che non").

9 Cfr. FRANZONI, *Colpa presunta e responsabilità del debitore*, Padova, 1988, p. 61 ss.

10 FRANZONI, *Dei fatti illeciti*, cit., p. 195.

11 È indirizzo consolidato in giurisprudenza che la liquidazione di tutti i danni non patrimoniali sia indipendente dal compimento di un reato, essendo sufficiente il solo illecito civile. Le pronunce sul tema sono molte ed il materiale giurisprudenziale vastissimo, qui è possibile fare un breve cenno alle ben note cd. sentenze di "San Martino", ossia Cass. SS.UU., 11 novembre 2008, nn. 26972-3-4-5. Si riporta in particolare un estratto dalla numero 26972, al paragrafo 3.13: «In conclusione deve ribadirsi che il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione (principi enunciati dalle sentenze n. 15022/2005, 11761/2006, 23918/2006, che queste Sezioni Unite fanno propri)».

12 BIANCA, *op. cit.*, p. 623.

13 Sull'ulteriore diversità ontologica tra colpa penale e colpa civile, sempre BIANCA, *op. cit.*, p. 624-625, nt. 139: «La formula codicistica che definisce colposo il reato quando l'evento, non voluto, si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.) è letteralmente riferibile alla colpa civile, ma, in realtà, la nozione penalistica della colpa è generalmente intesa in senso essenzialmente soggettivo, implicando una valutazione di riprovevolezza che richiede, tra l'altro, la prevedibilità

Se da un lato il giudice civile può autonomamente valutare il ricorrere degli elementi costitutivi del reato per accogliere una domanda risarcitoria, dall'altro non ogni illecito civile può integrare la fattispecie di reato: ma non per questo va negata l'esistenza in quel caso della responsabilità civile.

Ciò premesso, quando si assume violato un diritto della personalità come nel caso di specie, è senz'altro onere della parte identificare gli elementi costitutivi dell'illecito e in particolare l'evento, che è elemento oggettivo fondamentale per la cui configurazione l'istante ha l'onere di dimostrare quale interesse sia stato leso¹⁴. L'evento del caso *de quo* era l'accusa di falsificazione e la conseguente azione giudiziaria, ma vedremo in seguito le conclusioni del Giudice veneziano.

3 (segue) Il diritto all'onore e alla reputazione professionale

Proprio l'evoluzione del diritto all'onore è indicativa dell'impiego della clausola generale dell'ingiustizia *supra* esaminata: fino agli anni cinquanta del secolo scorso la tutela dell'onore e della reputazione veniva demandata al diritto penale (artt. 594 e 595 c.p.: reati di ingiuria e diffamazione), mentre la tutela civilistica scattava, in forza del meccanismo accordato dall'art. 185 c.p., solo in caso di diffamazione (in quanto reato, quindi necessariamente dolosa) per lesione della reputazione morale dell'individuo¹⁵.

In seguito, anche una diffamazione soltanto colposa (tale quindi da poter essere inquadrata unicamente nell'illecito civile) venne riconosciuta quale fatto ingiusto meritevole di tutela risarcitoria¹⁶: la ragione va ricercata nel carattere proprio dei diritti della personalità, importanti perché connessi all'essere umano e alla sua vita di relazione nelle dinamiche sociali, diritti quindi cui l'evoluzione dell'ordinamento deve garantire tutela a fronte di sempre nuove possibilità di lesione.

Per definizione la diffamazione di una persona consiste nella lesione del suo onore¹⁷: l'onore è un'espressione dello *status* che la società riconosce

dell'evento giudicata dal punto di vista dell'agente [...]. Risulta quindi netto il distacco rispetto alla nozione civilistica, e si giustifica la soluzione normativa che non menziona la colpa tra gli elementi la cui esclusione in sede penale fa stato in sede civile».

14 THIENE, *op. cit.*, p. 2178.

15 FRANZONI, *Supplemento al Commentario Scialoja Branca al Codice Civile, Articoli 2043, 2056-2059*, cit., p. 178. Cfr. peraltro THIENE, *op. cit.*, p. 2238: «Ai fini della risarcibilità del danno morale, non è necessario che l'illecito sia perseguibile sul piano penale, essendo sufficiente la configurabilità in astratto degli estremi di reato [...]. L'inesistenza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento nell'accertamento da parte del giudice civile circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato».

16 Cass., 13 maggio 1958, n. 1563, in *Giur. it.*, 1958, I, p. 1390.

17 GALGANO, *op. ult. cit.*, p. 930.

ad una determinata posizione sociale in cui il soggetto si identifichi, conosciuto fin dalle società primitive e valore tipicamente relazionale giunto fino ai nostri giorni (tanto da far affermare a Montesquieu che l'onore è l'origine di ogni regime di tipo monarchico)¹⁸.

In parte diversa e più ampia è l'accezione della reputazione: senza dubbio è un diritto della persona garantito dall'art. 2 cost., definibile come «il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico»¹⁹. In un certo senso ricomprende l'onore, ma si declina anche nella definizione di bene ed in quella di dignità: la reputazione è anzitutto un bene per chiara influenza dell'economia di mercato e di una visione individualistica della persona, suscettibile di valutazione economica; ma si identifica anche nella dignità, intesa come personalità del soggetto nella società secondo gli studi di Groffman²⁰. Le tre concezioni di reputazione (onore, bene, dignità) non sono alternative, semplicemente rispondono a tre prospettive differenti che possono emergere nell'atto di verificare una lesione della reputazione e determinare quindi il *quantum* risarcibile.

Il rispetto e la deferenza dei consociati sono fondamentali, e spetta all'ordinamento perseguire le offese che possano ledere la dignità di ogni persona²¹.

Ancor più importante, specie nel contenzioso giudiziale, è l'ulteriore distinzione tra reputazione personale e professionale: mentre la prima, qualora diffamata, danneggia la relazione del singolo con la collettività in un senso più generale, la seconda, in quanto tipica di un soggetto che opera in un determinato settore professionale e secondo le regole proprie di quell'ambito, designa un'accezione più ristretta della reputazione dell'individuo. La reputazione professionale in altre parole definisce la considerazione di cui gode il professionista/lavoratore nella cerchia degli operatori e clienti del suo settore lavorativo: nel nostro caso, il notaio convenuto ha lamentato proprio la lesione di questa sua particolare reputazione. È notorio che accusare una persona di predisporre atti falsi o più in genere falsificare documentazione ufficiale sia un'accusa che, se non comprovata, lede gravemente la reputazione di quel soggetto: se poi viene rivolta contro un professionista che per legge è chiamato proprio a garantire la conformità degli atti giuridici alle norme ed ai principi dell'ordinamento, si capisce

18 BENATTI, *Il danno alla reputazione fra diffamazione e "falsa luce"*, in *Resp. civ. prev., Civile*, 2011, n. 8-9, p. 597 ss.

19 Cass., 20 ottobre 2009, n. 22190.

20 BENATTI, *op. cit.*, p. 597 e POST, *The social foundations of defamation law: reputation and the constitution*, 74 Cal. L. Rev., 1986, p. 691 ss.

21 Si veda la sentenza statunitense del 1966 *Rosenblatt v. Bauer*, 383 US 75, 92, secondo la quale la tutela della reputazione riflette «*no more than our basic concept of essential dignity and worth of every human being, a concept at the root of any decent systems of ordered liberty*».

come venga minata alla radice la sua professionalità con un impatto lesivo potenzialmente mortificante.

Presupposto del danno alla reputazione quindi è la falsità di una notizia oppure un determinato comportamento (è il caso della sentenza in commento) aventi la capacità di ledere l'immagine del soggetto, fondandosi la tutela sull'idea di un gruppo di persone con valori stabili e condivisi. In particolare per la reputazione professionale del notaio, il danno è dovuto alla diffusione di notizie gravi non vere o a comportamenti che, tenuto conto delle variabili del caso specifico, possano essere ritenuti lesivi della sua immagine²².

Mentre non è in discussione l'ingiustizia che deriva dalla lesione della reputazione, molto più complesso è il profilo della tutela risarcitoria conseguente alla responsabilità civile²³.

4 Il danno risarcibile per la lesione della reputazione: dai danni patrimoniali a quelli non patrimoniali

Quale dimensione riveste la patrimonialità del danno nella lesione della reputazione?

Utile è l'accezione di reputazione quale bene suscettibile di valutazione economica: la svalutazione dell'immagine (personale e professionale) è causa diretta di una diminuzione delle opportunità, poiché l'immagine influisce grandemente sulle chances di realizzazione economica della persona²⁴. Per le stesse imprese commerciali, il valore e l'immagine del *brand* rivestono importanza cruciale nel mercato²⁵. La reputazione professionale, in altre parole, consente un contatto più diretto con la dimensione economica, consentendo di quantificare in modo più preciso le conseguenze negative sull'attività lavorativa del soggetto danneggiato.

Così è anche per il professionista²⁶: da un'accusa di falso in atti d'uf-

22 BENATTI, *op. cit.*, p. 597-598.

23 FRANZONI, *Dei fatti illeciti*, cit., p. 196.

24 BENATTI, *op. cit.*, p. 599.

25 BENATTI, *op. cit.*, p. 599: «Nel sistema di *common law* la riflessione si è concentrata sulla nozione di "*goodwill*", definita per la prima volta nel 1810 come "la probabilità che i vecchi clienti continuino ad utilizzare il posto tradizionale". La tesi attuale la identifica nei vantaggi per l'impresa che sono indipendenti dal patrimonio e sono determinati dal luogo, dalle capacità, dalla qualità e soprattutto dalla reputazione, i quali determinano il mantenimento della posizione sul mercato e il suo eventuale miglioramento. [...] Una giurisprudenza uniforme ammette, ad esempio, in seguito a un danno alla reputazione, la concessione di un risarcimento di ammontare pari alla perdita di valore delle azioni della società, alla perdita del volume d'affari o alla diminuzione di crescita e di opportunità».

26 BENATTI, *op. cit.*, p. 599: «Anche il pregiudizio all'immagine di un professionista, ad esempio, determina la perdita di avviamento, una minor propulsività sul mercato e inferiori chances e valore delle prestazioni».

ficio è logico dedurre che discendano pesanti ripercussioni sulla futura attività del notaio convenuto nella causa oggetto del presente contributo, nel senso di inferiori entrate economiche a seguito del discredito causato dalla gravità delle accuse.

Ciononostante, la valutazione del danno patrimoniale secondo i criteri degli artt. 2043 ss. c.c. non risulta pienamente agevole, in quanto prognostica e fondata su dati in buona sostanza insufficienti allo scopo²⁷. Può giovare senz'altro il riferimento al volume medio d'affari del professionista (come dell'impresa), ma come unire questo dato all'effettiva valenza dannosa della condotta illecita?

Si pensi al seguente esempio: un'impresa commerciale viene ingiustamente accusata di immettere nel mercato prodotti non conformi agli standard di sicurezza vigenti in materia. A seguito dell'accusa, alcuni importanti clienti preferiscono non proseguire il rapporto economico con l'impresa e si rivolgono ad altri concorrenti; una volta verificata la falsità delle accuse, potrà senz'altro essere liquidato un danno patrimoniale pari al valore annuo degli introiti che derivavano dai rapporti con i clienti perduti (perlomeno con buona approssimazione), ma come risarcire il danno di immagine che potrebbe aver dissuasato nuovi potenziali clienti?

La giurisprudenza ha così intrapreso una strada utile a superare i rigidi vagli di controllo dei gradi successivi del processo: procedere ad una liquidazione del danno in via equitativa unificando danni patrimoniali e danni non patrimoniali. Il fondamento oggettivo dei danni economici patrimoniali scema fortemente per quanto riguarda quelli non patrimoniali, e questo per molteplici ragioni anzitutto probatorie.

Il danno alla reputazione investe intuitivamente i sentimenti più profondi dell'essere umano, quindi ciò che viene direttamente lesa dalla condotta diffamatoria è la serenità del soggetto: sofferenza e disagio sono pertanto dirette conseguenze del fatto illecito, ancorché di difficile valutazione economica. Non a caso l'art. 2059 c.c. che si occupa del risarcimento dei danni non patrimoniali è sempre stato al centro di ampio dibattito dottrinale e, negli ultimi due decenni, di un sensibile fermento giurisprudenziale.

In particolare, una sentenza del 2003 della Consulta²⁸ ha segnato una svolta fondamentale nella tutela risarcitoria dei danni non patrimoniali e più in generale dei danni alla persona. L'art. 2059 è divenuto la norma deputata a risarcire il danno alla persona, imprimendo al sistema una

27 Cfr. anche Cass., 19 febbraio 2009, n. 4052 in materia di danno da perdita di *chances*. La prova di questo peculiare danno patrimoniale può essere raggiunta con un raffronto tra la situazione precedente alla lesione e quella successiva, tramite consulenze economiche di tecnici specializzati e finanche la comparazione con altri operatori del medesimo settore.

28 Si tratta della sentenza C. Cost. dell'11 luglio 2003, n. 233, che faceva seguito alle note pronunce della Cassazione nn. 8827 e 8828 del 31 maggio 2003.

svolta bipolare²⁹: il danno patrimoniale, causato dalla lesione di diritti ed interessi di natura patrimoniale, rientra nell'ambito dell'art. 2043 c.c., mentre il danno non patrimoniale, causato dalla violazione di valori inerenti alla persona umana, è tutelato precipuamente dall'art. 2059 c.c. e comprende tre categorie distinte³⁰:

- 1) il tradizionale danno morale soggettivo;³¹
- 2) il danno biologico da lesione dell'integrità fisica e psichica della persona³²;
- 3) il danno (esistenziale) da lesione di interessi della persona di rango costituzionale³³.

In questa prospettiva, mentre l'art. 2043 disciplina i caratteri generali dell'illecito aquiliano, l'art. 2059 diviene norma di rinvio, che completa la disciplina dell'effetto risarcitorio stabilendo che il risarcimento del danno non patrimoniale deve essere accordato nei casi previsti dalla legge³⁴.

29 ASTONE, *Commento sub art. 2059*, in *Commentario al Codice Civile*, diretto da Schlesinger e Businelli, Milano, 2012, p. 103 ss.; cfr. altresì THIENE, *op. cit.*, p. 2234: «Per decidere se un danno sia da considerare patrimoniale o non, non si deve fare riferimento alla natura del bene o interesse che è leso dall'azione illecita, bensì alla conseguenza che da tale lesione deriva».

30 Si aggiunge peraltro che le tre categorie di danno non patrimoniale individuano le tre voci che concorreranno insieme e - soprattutto - unitariamente a determinare il *quantum* risarcibile, ossia il contenuto dell'unica obbligazione risarcitoria, scongiurando duplicazioni di voci di danno risarcibile (ASTONE, *op. cit.*, p. 105). Su questo vedasi *amplius* le citate sentenze di San Martino.

31 In altre parole le sofferenze e i patemi d'animo subiti dalla vittima a seguito dell'illecito. Secondo i primi risalenti arresti giurisprudenziali il danno non patrimoniale si identificava proprio col danno morale soggettivo.

32 Cfr. THIENE, *op. cit.*, p. 2236: «È opinione da tempo consolidata in giurisprudenza che nella nozione di danno biologico rientrino tutte le ipotesi di danno non reddituale, quindi anche vecchie figure di danno quali i danni estetici, quelli alla vita di relazione e i danni da riduzione della capacità lavorativa generica».

33 La subordinazione della tutela all'esistenza di apposita disposizione costituzionale che enunci e protegga il diritto leso è però un ostacolo potenziale sulla strada dell'ampliamento della risarcibilità: su questo tema si inserisce il dibattito sulla natura chiusa o aperta del catalogo dei diritti inviolabili della persona. Ancora con le parole di ASTONE (*op. cit.*, p. 129): «La prospettiva giurisprudenziale e casistica assume, quindi, un ruolo fondamentale per l'individuazione del rapporto tra diritti inviolabili e tutela risarcitoria. Nell'ambito di questo processo di progressiva evoluzione sociale e giuridica della persona umana [...], altri diritti inviolabili sono stati individuati attraverso la lettura sistematica dell'art. 2 cost. con gli altri articoli della Costituzione: tra questi, il diritto all'onore, alla reputazione e alla riservatezza. [...] L'elenco dei diritti inviolabili è, tuttavia, aperto a tutte quelle manifestazioni della persona umana che ruotano intorno ai valori della dignità e libertà umana, direttamente protetti dall'art. 2 cost.». Cfr. anche CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 2006, p. 89, ove si legge dell'art. 2 cost. come «luogo normativo sintetico della persona con i suoi attributi che non abbiano trovato più specifica protezione nella stessa Costituzione».

34 Cfr. ASTONE, *op. cit.*, p. 108-109: «Il combinato disposto degli artt. 2043 e 2059 c.c. con-

All'ampliamento della categoria del danno non patrimoniale è seguita una certa proliferazione delle richieste risarcitorie, tanto che ha assunto sempre più importanza la gravità dell'offesa concretamente rapportata alla situazione soggettiva tutelabile³⁵. Sullo stesso binario si è posta la ribadita unitarietà del danno non patrimoniale³⁶.

In materia di art. 2059 l'*onus probandi* assume contorni leggermente più sfumati che non nell'art. 2043: pur dovendosi ritenere compresa nella domanda generica di risarcimento anche quella più specifica del risarcimento dei danni non patrimoniali, è principio consolidato che la lesione di una situazione soggettiva rilevante non è di per sé sufficiente per l'attivazione del rimedio risarcitorio, ma prelude alla verifica dell'esistenza in concreto di conseguenze pregiudizievoli. Restano quindi possibili valutazioni prognostiche e presunzioni, ma il danneggiato dovrà pur sempre allegare gli elementi oggettivi su cui basare tali giudizi³⁷.

Ciononostante, emerge spesso in giurisprudenza l'idea che il danno patrimoniale sussista *in re ipsa* nel caso di lesione dei diritti della personalità³⁸: anche prescindendo da questo orientamento che deve ritenersi superato, va detto che corrisponde ad un dato di fatto affermare che, in presenza di lesioni gravi, l'onere probatorio viene ritenuto assolto con maggiore facilità³⁹.

sente di ricostruire una precisa regola: l'obbligazione risarcitoria, qualunque sia la natura del danno, è l'effetto che l'ordinamento giuridico ricollega ad un fatto illecito, che ha leso un interesse giuridicamente rilevante, e che ha prodotto un danno ingiusto. [...] Anche il danno patrimoniale, così come quello di natura patrimoniale, va esaminato nella prospettiva della responsabilità civile e, soprattutto, va recuperato anche rispetto a siffatto tipo di pregiudizio il sintagma danno ingiusto». Quanto al criterio della previsione legislativa, cfr. THIENE, *op. cit.*, p. 2238: «Tradizionalmente l'ipotesi più rilevante di danni non patrimoniali è collegata alla previsione dell'art. 185 c.p. e, perciò, alla sussistenza di un reato».

35 Cfr. ASTONE, *op. cit.*, p. 137 ss.

36 Cfr. CASTRONOVO, *op. cit.*, p. 93 ss. L'Autore ricorda peraltro, nella medesima prospettiva, il testo dell'art. 85 del Progetto italo-francese di codice delle obbligazioni e dei contratti, che pure menziona la lesione dell'onore e della reputazione: «(1) L'obbligazione del risarcimento comprende tutti i danni, materiali e morali, cagionati dall'atto illecito. (2) In particolare, il giudice potrà attribuire un'indennità alla vittima, in caso di lesione della persona, di attentato all'onore o alla reputazione della persona o della sua famiglia, di violazione della libertà personale o del domicilio o di un segreto concernente la parte lesa. (3) Il giudice potrà ugualmente attribuire un'indennità ai parenti, agli affini o al coniuge a titolo di riparazione del dolore sofferto nel caso di morte della vittima».

37 Così sempre la citata sentenza della Consulta n. 233 del 2003.

38 *Ex multis*, Cass., 5 novembre 1998, n. 1103, Cass., 28 giugno 2006, n. 14977 e Cass., 30 agosto 2007, n. 18136.

39 BENATTI, *op. cit.*, p. 600. Cfr. anche FRANZONI, *op. ult. cit.*, p. 196: «Di recente la giurisprudenza soprattutto con riguardo agli atti lesivi dell'onore e della reputazione è giunta ad accordare tutela risarcitoria, senza pretendere dalla vittima una prova per molti versi quasi impossibile in ordine alla esistenza del danno». Similmente ancora FRANZONI, in *Supplemento al Commentario Scialoja Branca al Codice Civile, Articoli 2043, 2056-2059*, cit.,

5 (segue) La funzione del risarcimento

Il Giudice veneziano ha accordato al notaio una somma specificamente a titolo di danno non patrimoniale, con ciò riconoscendo la lesione della reputazione a livello morale prospettata dal convenuto.

È utile soffermarsi sulla funzione del risarcimento del danno non patrimoniale: quella risarcitoria in senso tecnico andrebbe esclusa secondo la dottrina stante l'impossibilità di un'attività liquidativa improntata a rigorosi criteri economici; prevale la concezione per cui vi sia una duplice valenza del risarcimento⁴⁰:

- soddisfattoria, in modo da procurare al danneggiato un'utilità sostitutiva delle sofferenze patite⁴¹;
- punitiva, con uno scopo insieme repressivo e di deterrenza, quasi avvicinandosi alla *ratio* classica delle disposizioni penali.

p. 179, ribadisce che: «In un sistema conformato da una logica eminentemente patrimonialistica, può non essere agevole che la persona lesa ottenga un risarcimento, specie quando il fatto non costituisca reato, dunque consenta tutela ai sensi dell'art. 185 c.p.» e p. 182: «Non occorre che le conseguenze dell'illecito debbano essere stimate patrimonialmente, poiché la forza dei diritti inviolabili è tale da comportare la nascita dell'obbligazione risarcitoria, pur in mancanza di perdite economiche in senso stretto. Per di più consente di evitare di dover ricorrere alla ambigua figura del danno *in re ipsa*».

40 THIENE, *op. cit.*, p. 2241.

41 La pronuncia in commento evidenzia il prevalere di questa funzione, come si legge alla p. 10: «Il danno extrapatrimoniale del R. può essere liquidato, evidentemente in via equitativa, nella misura di € 20.000,00 cioè tenuto conto, innanzitutto dell'effetto intrinsecamente risarcitorio della presente pronuncia, della dimensione limitata dell'esposizione presso terzi della vicenda qui trattata e del fatto che la cifra appena menzionata sicuramente è in grado di far provare al danneggiato un sentimento positivo uguale e contrario al sentimento negativo provato per essere stato coinvolto nel presente giudizio». Si noti l'inciso «evidentemente in via equitativa», dando per assodate le difficoltà nella liquidazione del danno non patrimoniale e il necessario ricorso al metodo equitativo. L'idea del sentimento «positivo uguale e contrario» si collega alle riflessioni svolte da CASTRONOVO, *op. cit.*, p. 97-98: «Abbiamo menzionato Samuel Pufendorf, il quale commisura il risarcimento alla somma per la quale il danneggiato sarebbe stato disposto a sopportare il dolore che gli è stato cagionato. La formula non è accettabile in sé perché presuppone una liceità di simile scambio, che in generale nessun ordinamento consente; essa, poi, non sconta che il soggetto può rifiutarsi, a priori e a prescindere dal divieto dell'ordinamento, di cedere alcunché della sua integrità fisica; infine commisura il prezzo del danno a ciò che l'ammancio vale per il soggetto leso, mentre semmai quello che si dovrebbe tenere presente è il prezzo di un mercato che non c'è. È improprio perciò parlare di risarcimento, tant'è che nei codici più frequentemente si parla di riparazione o di indennizzo. Chiaramente l'inventore moderno del danno non patrimoniale con la sua formula traduceva l'essere (che viene a mancare) in avere, ma cadeva con ciò nel cortocircuito che i legislatori da sempre hanno voluto evitare». Ad ogni modo la funzione soddisfattiva sembra prevalente rispetto a quella punitiva: la stessa pronuncia della Consulta n. 3 del 2003 (unitamente ad alcune pronunce della S.C. della fine degli anni novanta) ha ammesso che il cambiamento del quadro legislativo e giurisprudenziale sull'art. 2059 c.c. ha fatto perdere qualsiasi riflesso afflittivo allo strumento risarcitorio.

Altra dottrina ha prospettato una funzione solidaristica del risarcimento del danno non patrimoniale: qualora la lesione produca perdite non valutabili patrimonialmente, queste non sono suscettibili di compensazione ma possono essere riparate⁴².

6 La condotta illecita nel caso di specie e il danno da diffamazione processuale

Tutto ciò premesso, nel caso oggetto della pronuncia in commento ricorre proprio un caso di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale da lesione dell'onore personale e della reputazione professionale.

Sono presenti tutti gli elementi *supra* analizzati:

- il fatto illecito, sul quale torneremo *infra*⁴³;
- il danno, qualificato e liquidato dal Giudice veneziano come «non patrimoniale» per lesione di un diritto personalissimo del notaio X.X.;
- il nesso di causalità tra condotta illecita e danno;
- l'imputabilità della condotta, addirittura per dolo, agli attori ed ai fratelli B. terzi chiamati in causa;
- la prova del danno: «al fine di far comprendere l'intensità della lesione subita per effetto della sola proposizione della domanda giudiziale, il X.X. ha allegato di essere soggetto noto, per ragioni lavorative, presso il Tribunale di Venezia»⁴⁴, con ciò facendo constare la lesività della falsa accusa subita dal notaio; si noti come vengano prospettati dal convenuto i semplici presupposti del risarcimento, non richiedendosi una specifica quantificazione del danno subito secondo quanto detto *supra* (cfr. § 4) in tema di *onus probandi*.

Ciò che più colpisce però sono le considerazioni del Giudice veneziano sulla condotta illecita: la prova della condotta viene ravvisata nel fatto che la ricostruzione prospettata da parte attrice sia risultata, all'esito del giudizio, artificiosamente suffragata da documentazione appositamente predisposta.

42 FRANZONI, *op. ult. cit.*, p. 669 ss. v. anche p. 670: «Ciò sul presupposto che, nella comune considerazione, per garantire la solidarietà sociale nei rapporti interpersonali (art. 2 cost.), occorre tutelare l'interesse della persona di non vedere violata la sfera della propria personalità o la possibilità di realizzarla in futuro, dunque di non subire la perdita della qualità della vita. [...] Quella somma di denaro non intende ridare alla vittima il controvalore della perdita, ciò sarebbe impossibile; ma intende consegnarle una somma che le consentirà di vivere meglio». Per un approfondimento sulle varie teorie in materia di funzione del risarcimento, cfr. sempre FRANZONI, *op. ult. cit.*, p. 681 ss.

43 Si noti che il Giudice veneziano sottolinea l'irrelevanza che il fatto integri o meno reato ai fini del risarcimento del danno.

44 P. 9 della sentenza.

In altre parole, i limiti della critica legittima all'operato professionale del notaio (entro i quali non si avrebbe diffamazione) vengono evidentemente superati qualora la critica sia non solo del tutto pretestuosa ed infondata, anzi addirittura sostenuta in forza di documentazione (questa sì, non quella predisposta dal notaio) falsa.

C'è di più: viene sanzionata quindi non tanto la proposizione del giudizio con la relativa accusa rivolta contro il notaio, quanto aver corroborato quell'accusa dolosamente⁴⁵. Fornendo le accuse di una falsa base fattuale, è stato instaurato un processo che non avrebbe dovuto tenersi: viene così sanzionata la condotta che ha reso possibile l'esposizione mediatica e la sofferenza da processo. Se il processo proprio non doveva esserci, la condotta dannosa è quella a monte dello stesso.

L'intera vicenda assume così i contorni di una vera e propria "diffamazione processuale": l'illecito è stato commesso tramite un comportamento complesso (predisposizione di falsa documentazione, instaurazione del giudizio) che ha causato risonanza mediatica negativa per il convenuto e lesione della sua reputazione professionale.

In realtà, nonostante il notaio abbia correttamente sottolineato di essere soggetto conosciuto nel foro veneziano, appare non dimostrata la divulgazione dell'esistenza di quel giudizio all'infuori delle parti processuali, elemento fondamentale per riconoscere un effettivo danno da esposizione mediatica. L'accusa, stante la segretezza dell'istruttoria processuale, non dovrebbe aver avuto modo di essere divulgata all'esterno, o perlomeno il contrario non è stato dimostrato in giudizio: né la cerchia delle parti pare poter essere sufficiente a costituire un gruppo di persone sufficientemente ampio da influire sulla gravità della diffusione dell'accusa. Detto che l'accertamento del Giudice sul punto è necessariamente meno importante che in un giudizio penale, cionondimeno la questione permane tanto che nella stessa sentenza si dà conto della «dimensione limitata dell'esposizione presso terzi della vicenda qui trattata»: è plausibile quindi che sia prevalso l'intento sanzionatorio di una condotta così palesemente contraria ai ca-

45 Cfr. ALPA, BESSONE, *La responsabilità civile*³, Milano, 2001, p. 271 ss. per una panoramica sulla diversa incidenza di dolo e colpa nell'illecito aquiliano, in specie p. 277: «Non vi sono nel sistema situazioni soggettive difese o difendibili già in partenza contro un tipo prefissato di colpevolezza; il giudizio di ingiustizia è appunto la fase in cui giungere, attraverso il vaglio comparativo degli opposti interessi, alla scelta del comportamento di cui la vittima poteva pretendere l'osservanza» e *infra* p. 279: «Infine, tra gli altri contrassegni dell'area del dolo, mette conto sottolineare la tendenziale attenuazione delle distanze che dividono altrimenti i risultati della valutazione giuridica e del giudizio morale; una minor disomogeneità, culturale e pratica, fra le risposte del diritto civile e del diritto penale; il venir meno di qualsiasi ragione per mobilitare, con strumenti giuridici o economici, la funzione distributiva della responsabilità; la semplificazione degli obiettivi cui deve mirare un'eventuale decisione equitativa; la particolare accentuazione che riceve il principio dell'*alterum non laedere*; la rinuncia alle tentazioni panoggettivistiche per quanto concerne il ricorso, anche qui pur legittimo, al termine di "fatto" illecito, o la nozione stessa di comportamento».

noni minimi di buona fede e correttezza, tenuto altresì conto della elevata lesività potenziale di un procedimento civile.

È comunque corretto, stanti queste premesse tratte dalla sentenza, affermare che vi è stato un abuso del diritto all'azione processuale riconosciuto e tutelato dalla nostra Costituzione: il notaio ha subito un vero e proprio "danno da processo", perché il comportamento diffamatorio si è concretizzato - a partire dall'attività preparatoria - nel processo (cui l'attività preparatoria stessa era finalizzata). Si impongono pertanto alcune considerazioni conclusive sulla responsabilità processuale.

7 Alcune considerazioni sulla responsabilità processuale

La condotta processuale della parte attrice, connotata negativamente dalla dolosa preordinazione di documenti a suffragio della propria ricostruzione dei fatti oggetto di causa, è del tutto contraria ai principi fondanti del processo civile.

In specie, l'art. 88 c.p.c. prescrive al primo comma che «le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità»: invero, lealtà e probità sono del tutto assenti nel caso di specie, anche se resta da chiedersi quali conseguenze possano verificarsi in seguito alla violazione di questa norma.

Il dovere *de quo* è un limite alle regole che governano il processo, una sorta di canone guida del giudizio⁴⁶ o vera e propria regola di gestione: in generale, con le riforme del 2006 e del 2009 il legislatore ha scelto di perseguire la cd. "moralizzazione" del processo civile, prendendo atto che un' incisiva riforma della giustizia civile non può limitarsi ad intervenire unicamente su singoli istituti processuali - pur centrali -, ma deve altresì dettare disposizioni tali da fornire un modello di comportamento delle parti nel processo⁴⁷.

Non è dato sapere, nel caso di specie, il ruolo svolto dai difensori di parte attrice nella condotta illecita, posto che la società che ha agito in giudizio - in quanto parte - resta pienamente soggetta al dovere di comportamento prescritto dall'art. 88 c.p.c. Quanto agli avvocati, potrà semmai darsi luogo all'applicazione del secondo comma dell'articolo citato.

In concreto, oltre alle conseguenze probatorie prescritte dall'art. 116, co. 2, c.p.c., l'agire sleale rappresenta senz'altro un elemento per la pronuncia di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., posto che qui ricorre

46 Cfr. NAPPI, in *Commentario al Codice di Procedura Civile*⁵, a cura di Consolo, Milano, 2013, p. 970: «È lasciata alla abilità ed alla accortezza di ciascuna delle parti la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento per far valere gli elementi ad esse favorevoli, ma ciò possono fare comportandosi secondo buona fede».

47 NAPPI, *op. cit.*, p. 974.

l'ulteriore requisito dell'integrale soccombenza della parte scorretta.

Secondo autorevole dottrina, in questo caso nel quale l'intero giudizio è stato instaurato e condotto nella consapevolezza di avere torto, è più corretto riferirsi proprio a questa seconda disposizione normativa⁴⁸.

L'elemento materiale dell'illecito sanzionato dall'art. 96 c.p.c. è lo svolgimento di un'attività processuale (o dell'intero procedimento): se è pur vero che ai sensi dell'art. 24, co. 1, cost. «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi», e che di norma quindi *qui iure suo utitur, neminem laedit*, anche l'esercizio dei diritti di agire e resistere in un giudizio civile può essere fonte di responsabilità per fatto illecito. Ciò quando, per definizione, lo stare in giudizio «abbia luogo oltre i limiti propri della sua funzione, risolvendosi pertanto in un abuso»⁴⁹.

L'art. 96 stabilisce che ricorre abuso processuale in presenza⁵⁰:

- 1) di un presupposto oggettivo: la completa e totale soccombenza di una parte;
- 2) di una condizione soggettiva della parte soccombente, che deve aver tenuto una condotta caratterizzata da mala fede o colpa grave.

In particolare, la giurisprudenza tende a non distinguere particolarmente questi due elementi psicologici, inquadrandoli nella complessiva categoria di lite temeraria. C'è altresì unanimità in dottrina sulla riconducibilità del-

48 MANDRIOLI, *Dei doveri delle parti e dei difensori, Commentario UTET*, I, 2, Torino, 1973, p. 963. Infatti mentre l'art. 88 contempla l'eventuale slealtà nel modo tecnico con cui la parte compie i singoli atti del processo, consentendo di sanzionare anche la parte vittoriosa, l'art. 96 riguarda proprio l'utilizzo illecito dell'intero processo (cfr. NAPPI, *op. cit.*, p. 976).

49 FINOCCHIARO, *La funzione punitiva del danno esistenziale da lite temeraria*, in *Giur. it.*, 2006, p. 2127. Vedi anche p. 2132: «La finalità ultima dell'istituto della responsabilità aggravata è di evitare abusi del processo che si ripercuotono sulla funzionalità e sull'efficienza del sistema giustizia. In definitiva la previsione della condanna al risarcimento del danno per lite temeraria è rivolta alla realizzazione del principio di economia processuale, il quale: 1) da un lato, risulterebbe tradito ove fosse necessaria la celebrazione di un processo a cognizione piena per l'applicazione della sanzione stabilita dall'art. 96 (sarebbe, infatti, assurdamente contraddittorio che, al fine di evitare lo svolgimento di processi radicalmente infondati, ogni qualvolta ne sia instaurato uno, la legge imponesse di coltivarne un altro ulteriore); 2) dall'altro lato, subisce immediatamente un *vulnus* per il mero fatto che una parte agisca o resista in giudizio con mala fede o colpa grave». Cfr. BIANCA, *op. cit.*, p. 775 ss.: «La norma processuale che sancisce la responsabilità di chi agisce o resiste con dolo o colpa grave tutela l'interesse del soggetto a non subire azioni o resistenze processuali infondate, e identifica per ciò stesso una posizione di diritto soggettivo». Cfr. FRANZONI, *Dei fatti illeciti*, cit., p. 1176: «L'interesse dello Stato ad una corretta e leale dialettica processuale, e soprattutto all'utilizzo dello strumento processuale per soli fini di giustizia, impone che le parti non pieghino la funzione giurisdizionale per scopi personali ed illeciti. Lo Stato, nel caso di specie, garantisce l'esatta osservanza di queste regole, ponendo una sanzione civile indiretta contro il trasgressore [...]. In tal modo si realizza una finalità punitiva e contestualmente si soddisfa la vittima con il risarcimento».

50 FINOCCHIARO, *op. cit.*, p. 2128.

la fattispecie ad un'ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale⁵¹.

Considerato che il caso in esame consente di desumere il dolo⁵²della parte che ha instaurato l'azione contro il notaio (nonché la dolosa collusione dei terzi chiamati), si noti che non vi è stata condanna *ex art. 96* da parte del Giudice veneziano: invero, la domanda non era stata formulata dal convenuto, posto che non soffre preclusioni e potrà essere proposta anche nei successivi gradi di giudizio⁵³. Viene lecito tuttavia chiedersi se il Giudice avrebbe potuto condannare ugualmente i soccombenti, stante il terzo comma dell'art. 96 che prevede un'ipotesi di condanna anche d'ufficio «al pagamento a favore della controparte di una somma equitativamente determinata»: si tratta in questi casi del risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla parte a causa della illecita turbativa processuale⁵⁴.

Si potrebbe rispondere considerando la condanna al danno da lite teme-

51 *Ex multis*, BIANCA, *op. cit.*, p. 774 ss. Non è peraltro necessario che la parte lesa provi uno specifico danno, potendo essere desunto da nozioni di comune esperienza: il processo è un'esperienza della vita tale da ingenerare un notevole stress psicologico, quindi la dannosità di un giudizio pretestuoso o infondato (come quello oggetto del presente contributo) è considerata fatto notorio. Cfr. anche GERBI, *Lite temeraria: dalle nozioni di comune esperienza alla liquidazione equitativa del danno*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, p. 329: «Corrisponde a nozioni di comune esperienza che il pregiudizio economico patito da chi sia stato ingiustamente costretto ad intraprendere o a subire un'azione giudiziaria vada ben oltre la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite in suo favore. Infatti, vi è sempre uno "scarto fisiologico", sostiene il S.C., tra la liquidazione delle spese di lite operata dal giudice con sentenza sulla base delle tariffe di settore e quanto normalmente riconosciuto dal cliente al proprio difensore, in considerazione del rapporto fiduciario che li lega. [...] La parte che si vede ingiustamente costretta a ricorrere all'autorità giudiziaria o che viene trascinata in un'aula di tribunale dall'irragionevole condotta altrui, contraria ai principi generali di correttezza e buona fede, subisce, infatti [...] la grave violazione di un suo diritto fondamentale garantito dalla costituzione: il diritto di azione e di difesa. Tale danno non patrimoniale si manifesta, secondo il S.C., *sub specie* di lesione dell'integrità psico-fisica della persona». Ecco quindi che l'abuso del diritto di azione e difesa lede il medesimo diritto del soggetto costretto a subire un'azione processuale non improntata al canone della buona fede. Cfr. FRANZONI, *op. ult. cit.*, p. 1176: «Il risarcimento del danno per le sofferenze ed i patemi, che anche una causa promossa in mala fede può cagionare, trova accoglimento solo nei limiti della sanzione civile indiretta quale è l'art. 96 c.p.c. Il dolore, pertanto, anziché costituire autonomamente il titolo della responsabilità ed originare il danno non patrimoniale, rientra tra gli elementi dei quali il giudice deve tenere conto in sede di valutazione equitativa del danno per avere temerariamente promosso o resistito in una controversia».

52 Cfr. NAPPI, *op. cit.*, p. 1066 per la definizione della mala fede in questo ambito: «Consiste nella coscienza di operare slealmente, ovvero nella consapevolezza di avere torto, o di procedere contro le regole della forma e del tempo degli atti».

53 Cfr. FINOCCHIARO, *op. cit.*, p. 2130.

54 Cfr. BIANCA, *op. cit.*, p. 781. Sulla natura di questa specifica sanzione, si vedano Cass., 30 luglio 2010, n. 17902 e Trib. Varese, 30 ottobre 2009, in *Giur. it.*, 2011, p. 157 ss. Cfr. anche VANACORE, *Mala fede processuale rilevante ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.*, in *Danno e resp.*, 2013, p. 305: «Non vi è dubbio, come rilevato dai più, che la disposizione adombri la creazione, nel nostro ordinamento, di un danno punitivo, ovvero di una pena pecuniaria irrogabile *ex officio*, ancorché da versarsi non già allo Stato bensì alla controparte».

riaria assorbita dalla domanda riconvenzionale del notaio: asserendo che l'instaurazione del giudizio era un fatto illecito diffamatorio, il convenuto aveva già censurato la condotta della controparte circostanziando una lesione ben più specifica e dannosa di quella contemplata dall'art. 96 c.p.c. perché integrante a tutti gli effetti l'illecito diffamatorio. Se il giudice avesse provveduto alla condanna d'ufficio per responsabilità processuale, si sarebbero probabilmente posti degli interrogativi sulla duplicazione del danno risarcibile patito dal notaio, già ampiamente ristorato dall'accoglimento della propria domanda riconvenzionale.

Mancherebbe certo l'aspetto pubblicistico della sanzione, posto che è interesse anche dello Stato quello al corretto andamento del carico giudiziale complessivo: ma se si considera il mero aspetto economico - per cui la cifra oggetto di risarcimento spetta unicamente alla parte vittoriosa, non all'amministrazione pubblica - tale aspetto non sarebbe stato conseguito nemmeno con la condanna *ex art. 96, co. 3, c.p.c.*

In altre parole, questa peculiare fattispecie di diffamazione processuale costituisce un efficace esempio di condotta contraria a correttezza e buona fede quindi illecita, con la particolarità di coincidere con l'abusivo esercizio del diritto all'azione processuale: di fronte a questa condotta scorretta, il Giudice veneziano ha senz'altro ben operato nel riconoscere la sussistenza di un "danno da ingiusto processo".

